



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Ufficio Commercio

Disciplinare del “Mercato del contadino – Farmer Market”
Mercato riservato alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli
Periodo Sperimentale

1. Finalità del mercato

Il presente disciplinare regola le modalità di vendita del mercato agricolo di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli istituito in via sperimentale in attuazione dell’art. 4, decreto legislativo 18/05/2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” e delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007 con cui sono stati stabiliti i requisiti e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati agli imprenditori agricoli, nonché al contenimento dei prezzi, determinato sia dalla riduzione della distanza tra luogo di produzione e luogo di vendita, sia dall’abolizione di passaggi intermedi delle merci tra produttore e consumatore (cosiddetta “filiera corta”).

2 - Luogo ed orari di svolgimento

Il Mercato del Contadino è ubicato in Casale Monferrato, Piazza Castello - zona Mercato Pavia, nell’area individuata come da planimetria allegata al presente disciplinare.

Il mercato si svolge il sabato di ogni mese in concomitanza con lo svolgimento del Mercatino dell’Antiquariato, con esclusione del mese di agosto, a far tempo dall’edizione di giugno 2011.

L’orario di vendita, è stabilito per il periodo estivo (da aprile a ottobre) dalle ore 8,30 alle ore 19,00; per il periodo invernale (da novembre a marzo) dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

3 – Composizione del mercato

Il mercato, sarà costituito da n. 25 posteggi con assegnazione secondo i criteri fissati dal presente disciplinare.

La dimensione dei posteggi è stabilita in metri lineari 3,00 per una profondità di 3 metri.

Il mercato è riservato esclusivamente al settore alimentare e prodotti derivati, purchè alimentari, oltre al settore floro-vivaistico con esclusione della vendita di sementi.

4 - Soggetti ammessi e ordine di priorità

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.lgs. 18/5/2001 n. 228.

La partecipazione al mercato è riservata alle aziende agricole che hanno sede nell'ambito del territorio della provincia di Alessandria e dell'ex Comprensorio Casalese con priorità nell'assegnazione dei posteggi riservata a quelle ubicate nel territorio del ex comprensorio.

Le Aziende agricole, unitamente alla domanda di partecipazione al mercato di cui al successivo art. 7. dovranno produrre autocertificazione circa la esclusiva provenienza aziendale dei prodotti venduti.

La partecipazione da parte delle aziende a questa prima fase sperimentale della manifestazione non dà diritto a nessuna priorità per la successiva fase in cui si procederà ad istituire in modo definitivo il mercato.

5. Modalità di vendita

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, ne è ammessa la degustazione per la promozione dell'attività produttiva.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 al Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e relativi atti di recepimento e con l'osservanza di quanto indicato dalle competenti autorità sanitarie.

È vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben visibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, di norma, non possono sostare nell'area del mercato, salvo specifica autorizzazione.

Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, in conformità con le normative sanitarie e di inquinamento acustico, è consentito l'utilizzo di generatori di corrente. E' consentito inoltre l'esercizio dell'attività di vendita mediante utilizzo di autobanchi muniti di tutte le autorizzazioni e certificazioni di conformità ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato oltre alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare, devono:

- 1) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- 2) osservare eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
- 3) provvedere alla completa pulizia dello spazio occupato dal proprio posteggio e della zona circostante di pertinenza.

Ogni espositore è tenuto a versare la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore. Qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino che lo stesso non abbia provveduto allo sgombrato totale delle merci ed alla pulizia del proprio posteggio, come sopra prescritto al punto 3), all'interessato sarà addebitata, in occasione della successiva occupazione, la tassa giornaliera rifiuti solidi urbani oltre agli oneri derivanti dalla chiamata degli addetti allo spazzamento.

Gli espositori si assumono tutte le responsabilità, esonerando espressamente il Comune, per danni a persone o cose, compresi quelli derivanti o cagionati dalla vendita dei prodotti o dalle loro attrezzature.

7. Modalità di presentazione delle istanze

- 1) Le domande di assegnazione del posteggio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001, dovranno essere presentate su apposito modulo predisposto dal Comune a seguito di avviso pubblico. Le istanze incomplete, ove possibile, dovranno essere integrate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di documentazione da parte del Comune, pena l'archiviazione delle stesse. Le domande presentate prive di sottoscrizione saranno respinte.
- 2) L'iniziativa ha carattere sperimentale, con durata di sei mesi, a far tempo dal mese di giugno 2011.
- 3) I 25 posteggi saranno assegnati prioritariamente alle aziende ubicate nel territorio del ex comprensorio, in ottemperanza ai criteri di cui all'art. 4, terzo comma, tenendo conto della data di protocollo di arrivo delle istanze al Comune di Casale. Relativamente alle domande in esubero sarà stilata una graduatoria di "spunta" sulla base degli stessi criteri di cui sopra
- 4) Qualora pervengano meno di 10 istanze regolari di partecipazione, l'Amministrazione comunale si riserva di non avviare la fase sperimentale.
- 5) Per l'assegnazione dei posteggi si effettuerà una estrazione a sorte fra le aziende aventi diritto, alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni di categoria agricole locali.
- 6) Il presente disciplinare ha natura transitoria. Lo stesso potrà essere modificato e integrato in occasione dell'istituzione definitiva del mercato ai sensi di legge.
- 7) Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, al D. Lgs. 18.5.2001 n. 228, e alle altre disposizioni vigenti in materia. Si applicano, inoltre, per analogia, e per quanto compatibili, le norme del regolamento per le aree mercatali vigente.